

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014547	23/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Umane	112010101


OGGETTO:

Dipendente C.O. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mastrolia Antonella	21/12/2021 13:10
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mastrolia Antonella	21/12/2021 13:11
Dirigente SPTA	Veronico Letizia	21/12/2021 16:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	23/12/2021 12:27

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

Dott. Rodolfo Minervini

VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 DEL 30/12/2009

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Premesso che:

il Sig. C.O. – con istanza del 10/11/2021, assunta al prot. n. 141305 del 12/11/2021, ha chiesto di fruire di complessivi **giorni trenta (30)** di congedo straordinario per assistere il coniuge convivente M.F. nata a Gravina in Puglia (Ba) il 12/06/1964, portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, da fruire in modo frazionato: **dal 10 gennaio al 14 gennaio 2022, dal 7 febbraio all’11 febbraio 2022, dal 7 marzo all’11 marzo 2022, dal 4 aprile all’8 aprile 2022, dal 2 maggio al 6 maggio 2022 e dal 6 giugno al 10 giugno 2022** ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011;

Rilevato che:

- l’accertamento della situazione di gravità dell’handicap del coniuge del dipendente di cui trattasi è avvenuto ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/92, effettuato in data 7/07/2021 dalla Commissione Medico Legale INPS di Bari (Ba);
- il Sig. C.O. già fruisce dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della stessa Legge n. 104/92 per assistere il coniuge M.F.;

Considerato che:

- il Sig. C.O. ha dichiarato che il coniuge M.F. non è ricoverato a tempo pieno e di non aver fruito di altri periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119;
- il Direttore della struttura di appartenenza Dott. P.V.A. ha preso visione dell’istanza del dipendente C.O. e non ha espresso alcuna osservazione a riguardo;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 53 dell’08/03/2000 e dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119 e ribadito dalle Circolari INPDAP n. 2 del 10/01/2002, n. 31 del 12/05/2004 e n. 22 del

28/12/2011 per cui i periodi di congedo retribuito per gravi motivi, per un massimo di due anni, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato, anche a giorni interi e che in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119 e delle modifiche apportate all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, per cui il comma 5 è integrato dai seguenti:

- 5-bis “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza...”;
- 5-ter “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 48.737,86. = per l'anno 2021 per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati...”;
- 5-quinquies “La fruizione del congedo non consente né la maturazione delle ferie, né della tredicesima mensilità, né del trattamento di fine servizio o fine rapporto (TFS/TFR) ...”;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il congedo straordinario in discorso e corrispondere al dipendente Sig. C.O. per complessivi giorni trenta (30), da fruire in modo frazionato: **dal 10 gennaio al 14 gennaio 2022, dal 7 febbraio all'11 febbraio 2022, dal 7 marzo all'11 marzo 2022, dal 4 aprile all'8 aprile 2022, dal 2 maggio al 6 maggio 2022 e dal 6 giugno al 10 giugno 2022**, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ricevuta, e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, e che la stessa sarà coperta da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, ma non sarà valutabile ai fini del TFS/TFR, della tredicesima mensilità e inciderà negativamente sulla maturazione delle ferie;

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

di autorizzare il dipendente Sig. C.O. - di cui si riportano estremi anagrafici e matricola nel “file privacy” allegato e non soggetto a pubblicazione – dipendente di questa ASL, a fruire in modo frazionato di un congedo straordinario per assistere il coniuge disabile nel periodo **dal 10 gennaio al 14 gennaio 2022, dal 7 febbraio all'11 febbraio 2022, dal 7 marzo all'11 marzo 2022, dal 4 aprile all'8 aprile 2022, dal 2 maggio al 6 maggio 2022 e dal 6 giugno al 10 giugno 2022**, in applicazione di quanto disposto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011;

di corrispondere al dipendente Sig. C.O., per complessivi **giorni trenta (30)** di congedo straordinario, da fruire in modo frazionato nel periodo **dal 10 gennaio al 14 gennaio 2022, dal 7 febbraio all'11 febbraio 2022, dal 7 marzo all'11 marzo 2022, dal 4 aprile all'8 aprile 2022, dal 2 maggio al 6 maggio 2022 e dal 6 giugno al 10 giugno 2022**, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ricevuta, e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, precisato che la stessa sarà coperta da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, ma non sarà valutabile ai fini del TFS/TFR, della tredicesima mensilità e inciderà negativamente sulla maturazione delle ferie;

di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013,

vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001;

di demandare all'Ufficio Trattamento economico dell'Area Gestione Risorse Umane gli adempimenti consequenziali;

di trasmettere la presente al dipendente ed alla Struttura Complessa di appartenenza del dipendente al fine di informare l'Ufficio Rilevazione Presenze, nonché di alimentare il fascicolo personale della stessa.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/12/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto